



Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato - DL n. 22/2020 A.S. 1774

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1774
Titolo:	Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	9
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato per la conversione in legge al Senato della Repubblica. Si compone di **9 articoli e 27 commi**.

L'articolo 1 definisce la cornice generale della disciplina speciale, per l'anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo (esami di terza media) e del secondo ciclo (esami di maturità) di istruzione, demandando l'adozione delle specifiche misure a ordinanze del Ministro dell'istruzione. In particolare, per gli esami finali, si profilano due diverse discipline, a seconda che l'attività didattica riprenda o meno in presenza entro il 18 maggio 2020. Per l'esame di terza media, se – come in vero appare ormai escluso – l'attività scolastica in presenza riprenderà entro il 18 maggio 2020 e sarà consentito l'esame in presenza, le ordinanze del Ministro dell'istruzione disciplineranno lo svolgimento delle prove di esame anche prevedendo la soppressione di una di esse (attualmente sono previste tre prove scritte – italiano, matematica, lingua straniera – e una prova orale); in caso contrario le ordinanze disciplineranno la sostituzione degli esami di terza media con un elaborato finale. Per gli esami di maturità, se l'attività scolastica riprenderà entro il 18 maggio, le ordinanze disciplineranno lo svolgimento degli esami anche prevedendo la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova scelta dalle singole scuole; in caso contrario le ordinanze disciplineranno la sostituzione degli esami con un colloquio orale, anche telematico. In entrambe le ipotesi, per l'accesso agli esami non sarà necessario lo svolgimento delle prove INVALSI e, per il secondo ciclo, lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Inoltre, in entrambe le ipotesi, le commissioni per l'esame di maturità saranno composte dai docenti interni con il solo presidente esterno, in deroga alla normativa vigente che prevede, oltre al presidente esterno, anche metà dei componenti esterni. Rimane immutata la composizione della commissione per gli esami di terza media (docenti interni, con presidenza del preside o del vicepreside).

L'articolo 2, commi 1 e 2, demanda ad ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga a norme vigenti, in merito: alla data di inizio delle lezioni; alle procedure riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze; alle graduatorie relative alle scuole italiane all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); all'adozione dei libri di testo; inoltre, detta disposizioni relative all'anno scolastico 2019/2020 in corso, con particolare riferimento al personale e ai viaggi di istruzione. Il **comma 1** consente ad una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di disciplinare, derogando a disposizioni vigenti, l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica ordinaria. Viene precisato che, per contenere ogni diffusione del contagio, il personale docente assicura le attività didattiche nelle modalità a distanza e che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico possono svolgersi nelle

modalità del lavoro agile (**comma 3**). Il **comma 4** conferma, nell'anno scolastico 2020/2021, la validità delle graduatorie di istituto attualmente vigenti, rinviando all'anno scolastico 2021/2022 gli effetti delle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di costituzione delle graduatorie di istituto, da effettuare nell'anno scolastico 2020/2021. Parallelamente, si anticipa all'anno scolastico 2020/2021 l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento (GAE), allineandone le tempistiche rispetto alle graduatorie di istituto, rinviando all'anno scolastico 2021/2022 la decorrenza degli effetti. Si stabilisce, poi, che, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, in relazione alla reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo a seguito di valutazione negativa, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico (**comma 5**). Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione e le altre iniziative comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (**comma 6**).

L'**articolo 3** riduce da quarantacinque giorni, come termine ordinario, a sette giorni il termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per tutta la durata dello stato di emergenza. Tale termine ridotto si applica anche ai pareri non ancora resi su provvedimenti già trasmessi.

L'**articolo 4** reca una interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del DL n.18/2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove. La disposizione puntualizza che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, prevista dall'art. 87, co. 5, primo periodo, del D.L. 18/2020 (pari a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL n.18/2020, quindi fino al 16 maggio 2020) implica l'impossibilità a svolgere le relative prove concorsuali. Ciò quindi parrebbe non limitare la possibilità di emanare nuovi bandi di concorso.

L'**articolo 5** prevede la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni.

L'**articolo 6** introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.

L'**articolo 7** prevede la sospensione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), fino al perdurare dello stato di emergenza per il COVID-19, sia delle procedure elettorali in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia di quelle che dovrebbero attivarsi nel medesimo periodo.

L'**articolo 8** reca le clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria.

L'**articolo 9** dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale *norme generali sull'istruzione* (articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione) e alla materia di legislazione concorrente *istruzione* (articolo 117, terzo comma); la giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le sentenze n. 279 del 2005 e n. 200 del 2009) ha chiarito sul punto che rientrano nelle "norme generali sull'istruzione" aspetti quali il contenuto dei programmi e la regolamentazione degli esami finali mentre nella materia di competenza concorrente "istruzione" rientrano aspetti quali la programmazione sul territorio della rete scolastica (per approfondimenti si veda il dossier [Il riparto delle competenze legislative nel Titolo V](#)); assumono inoltre rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, la materia di esclusiva competenza statale organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera *g*) e quella concorrente professioni (articolo 117, terzo comma)

Come già si è accennato, l'articolo 2, comma 1, consente ad una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di disciplinare, derogando a disposizioni vigenti, l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica ordinaria.

In proposito, si ricorda che la legislazione vigente prevede che l'anno scolastico abbia inizio il 1° settembre e si concluda il 31 agosto (articolo 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994); sempre in base al richiamato articolo 74 spetta ad ordinanze del Ministro dell'istruzione stabilire il termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e le date delle festività; ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni è invece demandata la definizione, entro questa cornice, del calendario scolastico.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni potrà sostituire, per l'anno scolastico 2020-2021, le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico, per quel che concerne la data di avvio delle lezioni.

Senato: Nota breve n. 187

Camera: n. 93

28 aprile 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0093